

[REDACTED]

Sent. 11653/05
Rep. 9357/05

SENTENZA N.
N. 45823/2001 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott. ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED] rappresentato e
difeso per delega in atti dall [REDACTED] presso il cui studio è
elettivamente domiciliato

attore

contro

[REDACTED]

convenuta contumace

avente ad **oggetto**: condanna conferimento quota ereditaria e
pagamento somme

sulle **conclusioni**

come da foglio appresso allegato di parte attrice, siglato dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] in qualità di figlio legittimo ed erede di [redacted], deceduto ab intestato il 29.1.1999, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano [redacted], coniuge erede del de cuius per sentire condannare la convenuta al conferimento all'attore nella sua qualità di coerede della quota ereditaria spettategli ed al pagamento delle somme per tale titolo dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento della sua qualità di erede, ricostruzione dell'asse ereditario e conferimento di quanto ricevuto dalla convenuta per donazione diretta ed indiretta.

Esponava l'attore che la convenuta aveva acquisito nel suo patrimonio indebitamente tutto il patrimonio del marito e rifiutato qualsiasi soluzione stragiudiziale riguardante l'attribuzione della quota ereditaria spettante al coerede figlio legittimo del de cuius. La convenuta, ritualmente convenuta e non costituitasi in giudizio, veniva dichiarata contumace.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., espletata l'istruzione probatoria con assunzione di prove orali e la consulenza tecnica, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

Rileva il Tribunale la certa qualità di erede di [redacted] deceduto ab intestato il 29.1.1999, in capo a [redacted] figlio legittimo del de cuius.

Le risultanze di processo ed in particolare la consulenza tecnica espletata hanno consentito di accertare l'insussistenza all'apertura

della successione di beni e consistenze economiche relitte dal de cuius.

In ordine alla richiesta di ricostruzione dell'asse ereditario va pertanto accertata la mancanza di relictum.

L'attore ha richiesto al Tribunale di disporre ex art. 737 c.c. il conferimento di quanto ricevuto da [REDACTED] coniuge erede del defunto [REDACTED], per donazione diretta ed indiretta da parte del marito.

A questo proposito va osservato, in primo luogo, che il conferimento ai coeredi di tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta ed indiretta costituisce obbligo gravante sui figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali e sul coniuge ai sensi dell'art. 737 c.c;

in secondo luogo, che la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e quindi un asse da dividere, mentre se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati non vi è luogo a divisione e quindi neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione.

Invero in caso di esaurimento dell'asse ereditario con donazioni o legati non soccorre l'istituto della collazione, che funzionalmente presuppone l'esistenza di una massa sulla quale possono operarsi i prelevamenti, unico rimedio è dato dall'azione di riduzione, non proposta dall'attore, che è appunto ordinata al ristabilimento di una *communio incidens* fra i legittimari mediante il distacco parziale dei beni assegnati per testamento o per atto di liberalità *inter vivos* in eccedenza alla quota della quale il defunto poteva disporre (Cass. 25.11.1975 n. 3935).

Sul punto il Tribunale richiama l'autorevole orientamento giurisprudenziale in base al quale, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" la collazione ereditaria è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari conviventi, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie

quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun convivente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.

Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei conviventi, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. II, n. 15131 del 18.7.2005).

Nel caso di specie va evidenziato non solo che non è stata formulata domanda di divisione, ma anche che nessuna indicazione è stata fornita dalla convenuta, rimasta contumace, circa le asserite donazioni dirette ed indirette che le sarebbero state fatte in vita dal marito.

L'attore in citazione ha fatto menzione dell'esistenza di somme di denaro a suo dire facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire quali oggetto di pregresse donazioni.

Il Lombardi elenca:

un trasferimento di £. [redacted] che sarebbe avvenuto il 4.7.1994 dal conto titoli n. [redacted] presso la [redacted] di [redacted] [redacted] intestato ad [redacted] al conto della convenuta n. [redacted];

le operazioni bancarie che sarebbero state effettuate dalla convenuta l'11.8.1997: il trasferimento di £. [redacted] dal conto corrente n. [redacted] di [redacted] presso [redacted] [redacted] a conto corrente di [redacted] n. [redacted] aperto in pari data; il trasferimento di £. [redacted] dal conto deposito

titoli sopra indicato di [redacted] al conto deposito titoli sopra richiamato intestato a [redacted].

Quanto al trasferimento del 4.7.1994 ed alla pretesa di parte attrice di ravvisare in esso una donazione indiretta va evidenziato il fatto che l'attore ha riferito della delega alla convenuta sul conto titoli e non ha indicato da chi l'operazione, qualificata dal consulente tecnico "cambio/giro da deposito", sarebbe stata fatta, sicchè il Tribunale non dispone di elementi tali da far ritenere riconducibile la stessa a [redacted].

In ogni caso va osservato che in ipotesi di trasferimento attuato dal [redacted] difetterebbe la prova relativa alla gratuità dell'attribuzione patrimoniale ed allo spirito di liberalità, elementi necessari ad integrare la fattispecie della donazione indiretta.

In relazione alle operazioni sopra indicate che l'attore asserisce compiute dalla [redacted] e qualificate quali acquisizioni indebite del patrimonio del marito non può evidentemente porsi neppure il problema della qualificazione di tali atti quali donazioni dirette in quanto non poste in essere dal [redacted] i.

Le motivazioni espresse inducono al rigetto della domanda di condanna della convenuta al conferimento all'attore della quota ereditaria spettategli ed al pagamento somme.

Le spese di giudizio comprensive di quelle relative alla consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, seguono la soccombenza.

PQM


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

rigetta

la domanda.

Spese di giudizio a carico dell'attore.

Milano, 25 ottobre 2005



Leg. intia
[Signature]